

DECRETO 3 dicembre 2019.

Determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza termale da privato - biennio 2019/2020.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 8 *quinquies* e 8 *sexies*;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la Legge 24 ottobre 2000, n.323 di riordino del settore Termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle Aziende Termali, recepiti attraverso l'espressione di una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante *"Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.24 ottobre 2000 n.323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale"*;

Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario siciliano, pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17, ed in particolare l'art.25 *"Erogazione di attività da parte di strutture private"*;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione Legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma Operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

- Ritenuto** obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
- Visto** il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" recepito nell'ordinamento contabile regionale della Regione Siciliana con il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 10/08/2015 recante "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, articolo 20 – Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale" e successivi decreti del Ragioniere Generale;
- Vista** l'Intesa del 5/12/2013 (rep. atti. n.172/CSR) della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito al recepimento, per il triennio 2013-2015, dell'Accordo Nazionale tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;
- Visto** il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
- Visto** il Decreto dell'Assessore della Salute n.1337 del 25/08/2014, con il quale oltre a recepire l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti 172/CSR), si è espresso l'intendimento di definire l'aggregato di spesa annuale per l'assistenza Termale da privato;
- Vista** la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012 proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122 ed adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i., e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato in ultimo con DA n.2135 del 31/10/2017;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502", ed in particolare l'art.20 "Assistenza Termale";
- Visto** il comma 567, primo periodo, dell'art.1 della L.28 dicembre 2015 n.208, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323";

Considerato che, per la particolarità delle modalità di erogazione delle prestazioni Termali, le Strutture private effettuato la loro attività secondo un regime di stagionalità e con una localizzazione geografica condizionata dalla presenza della risorsa naturale;

Tenuto conto, altresì, che, nel territorio della regione, varie vicissitudini societarie intervenute anche per effetto della crisi economica hanno comportato, negli ultimi anni, la chiusura di alcuni stabilimenti termali;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale) e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n.5/2009, la Regione debba opportunamente definire anche per l'assistenza termale privata accreditata, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come limite di spesa invalicabile;

Visto il D.A. 2593 del 21.12.2018, con il quale, il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per l'anno 2018, è stato determinato in euro **3.100.000,00**, comprensivo degli incrementi tariffari da corrispondere (a decorrere dal 1° gennaio 2016) a seguito dell'Accordo di cui all'Intesa Rep. Atti n.18\CSR del 09 febbraio 2017, recepito dalla Regione siciliana con il D.A. 2714 del 22.12.2017, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed onnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate in favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;

Vista la nota n. 40/cf del 4 aprile 2019 con la quale Federterme, in previsione dell'emanazione del nuovo provvedimento per la determinazione del valore complessivo degli aggregati per l'anno 2019 da ripartire tra le ASP della Regione, ha rappresentato a questo Dipartimento una situazione di profonda difficoltà in cui versano le terme siciliane, provate dalla crisi e da alcune vicende di natura atmosferica e di mutazioni societarie che ne hanno fortemente contratto i fatturati e la conseguente necessità di avere confermato per il triennio 2019/2021 il tetto regionale per le cure termali come stabilito per gli anni 2017 e 2018, in complessivi euro 3.100.000,00, garantendo così alle stesse un opportuno spazio di recupero;

Atteso che con la predetta comunicazione la Federterme ha, altresì, rappresentato che la struttura di Terme Vigliatore (ME), a seguito di mutazioni societarie, si appresta a perfezionare l'iter di autorizzazione accreditamento per potere riprendere in tempi brevi l'erogazione delle prestazioni termali;

Tenuto conto di quanto comunicato con mail del 15.11.2019 da Federterme, in cui, facendo seguito alla precedente comunicazione n.40/cf del 4 aprile 2019, con particolare riguardo alla struttura di Terme Vigliatore (ME), ha rappresentato che i competenti uffici regionali hanno già effettuato la prevista visita ispettiva in data 12.10.2019, finalizzata alla riapertura del suddetto centro termale nel giro di 60/90 giorni;

Vista l'Intesa Rep. Atti n.169\CSR del 17 ottobre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 -2021;

Preso atto che dall'Accordo di cui alla suddetta Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169\CSR), che si articola in diverse componenti, al punto 2 "Parte Economica" emerge che Federterme accede alla richiesta di *"non incrementare le tariffe termali scadute il 31 dicembre 2018, di cui alle tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, che rimangono quindi valide ed efficaci, fino a quando saranno sostituite da un nuovo accordo ex art. 4, comma 4, l.323/00"*, nonché, al secondo capoverso del medesimo punto 2, l'impegno delle Regioni di tenere conto, nella fissazione dei tetti di spesa, di quelle realtà nelle quali esistono situazioni di difficoltà aziendali con concrete prospettive di miglioramento;

Ritenuto opportuno fissare, per l'assistenza termale in convenzione da privato, un aggregato regionale e gli aggregati provinciali per il biennio 2019/2020, tenuto conto del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, nonché degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale, ed in coerenza ai punti di cui all'Intesa Rep. Atti n. 169\CSR del 17 ottobre 2019;

Rilevato che, nell'anno 2019, le AA.SS.PP., nel cui territorio di riferimento operano le strutture termali in convenzione, non hanno evidenziato variazioni significative rispetto all'anno 2018 del fabbisogno di assistenza termale e conseguentemente si ritiene di potere mantenere anche per il biennio 2019/2020 i medesimi aggregati provinciali e regionale assunti per l'anno 2018, garantendo risorse adeguate all'eventuale riattivazione della struttura ricadente nell'ambito provinciale dell'ASP di Messina;

Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatica, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente decreto;

Rilevati i dati economici tendenziali certificati dalle Aziende Sanitarie sede di strutture termali operative per l'anno 2019, per come esplicitate nelle previsioni economiche assunte ai fini dei tavoli di Negoziazione delle risorse e dei correlati obiettivi economici per l'anno 2019 tra la Regione e le medesime Aziende Sanitarie Provinciali, nella considerazione che tali parametri economico-finanziari, possano rappresentare il miglior grado di approssimazione disponibile dell'attuale livello di fabbisogno regionale di assistenza termale da privati in convenzione;

Ritenuto di dovere recepire l'Intesa Rep. Atti n.169\CSR del 17 ottobre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 - 2021, contenuto nell'allegato sub A) e parte integrante del suddetto Atto;

Ritenuto di dovere mantenere valide ed efficaci le tabelle allegate all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, giusto punto 2 "Parte Economica" dell'Accordo di cui all'Intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 (Rep. Atti n. 169\CSR);

Considerato che le attuali previsioni programmatiche in merito al raggiungimento dell'equilibrio economico del SSR di cui allo schema del Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo per il triennio 2019/2021 tengono conto di tale previsione di spesa;

Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare gli aggregati di assistenza termale da privato per il biennio 2019/2020, per come si rappresenta in analitico nella seguente Tabella, per un valore complessivo di euro **3.100.000,00**, per ciascun anno del biennio considerato, al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed onnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:

TETTI DI SPESA PER PROVINCIA PER IL BIENNIO 2019/2020	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
450.000,00	ASP AGRIGENTO
2.150.000,00	ASP MESSINA
500.000,00	ASP TRAPANI
3.100.000,00	TOTALE

Ritenuto di dare mandato ai Direttori Generali delle ASP cui, con il presente decreto è attribuito un aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strutture termali afferenti al proprio ambito territoriale un budget, per ciascun anno del biennio 2019/2020, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall'aggregato regionale tramite la sottoscrizione di un formale contratto, per ciascun anno del biennio 2019/2020, di cui si fornisce un form-model nell'**Allegato 1** facente parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i:

DECRETA

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

Art. 1 - E' recepita l'Intesa Rep. Atti n.169\CSR del 17 ottobre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 -2021, contenuto nell'allegato sub A) e parte integrante del suddetto Atto.

Art. 2 - Il tetto di spesa regionale per l'assistenza termale da privato per il biennio 2019/2020 è determinato in euro **3.100.000,00**, per ciascun anno, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed onnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese dalle medesime strutture convenzionate a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione:

TETTI DI SPESA PER PROVINCIA PER IL BIENNIO 2019/2020	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
450.000,00	ASP AGRIGENTO
2.150.000,00	ASP MESSINA
500.000,00	ASP TRAPANI
3.100.000,00	TOTALE

Art. 4 – E' obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal Patto della salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, e dai documenti di programmazione nazionali e regionali.

Art. 5 – Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n.5/2009, i Direttori Generali delle ASP, assegnatari dell'aggregato provinciale di spesa di cui alla Tabella indicata all'art. 2, sono autorizzati ad attribuire alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per ciascun anno per il biennio 2019/2020, non soggetto a storicizzazione, effettuando, per ciascun anno, una valutazione del fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque del limite massimo stabilito per ogni anno dall'aggregato provinciale di riferimento.

Art. 6 - Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini dei contratti da stipularsi con le strutture termali private relativamente a ciascun anno del biennio 2019/2020, utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (**Allegato 1**). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i Direttori Generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.

Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle strutture, le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.

Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'**Allegato 1**, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 7 – Gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento trovano copertura nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate annualmente per quota capitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.

Art. 8 – La compartecipazione alla spesa a carico del cittadino è definita nei termini previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Art. 9 – I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui al presente decreto, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell’Assessorato regionale della Salute.

Art. 10 – I limiti di spesa conseguenti dal presente decreto per ciascuna struttura nell’ambito dell’ASP di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del SSN/SSR rimane, infatti obbligo delle ASP territorialmente competente verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario pubblico.

Art. 11 – Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto, afferenti il biennio 2019/2020, potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per le medesime annualità, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà inviato tramite il sistema SIVEAS.

Art. 12 - Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che erogano prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Regionale.

Il presente provvedimento, unitamente all’allegato, che forma parte integrante dello stesso, è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 3 dicembre 2019.

RAZZA

COPIA TRATTA DAI
NON VALIDA PER

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE TERMALI
DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA PER L'ANNO.....**

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di

e

La struttura _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____ nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ con sede in _____

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di

Partita Iva:.....Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva)

Rappresentata dal Direttore Generale Dr.....nato a..... il.....

munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n..... del..... e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La Struttura Termale _____ (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) _____ Partita Iva: _____ Codice Fiscale (se diverso dalla partita Iva) _____ con sede in _____ (Prov.: _____ CAP: _____) Via _____ n. _____ in persona del/la Signor/a, n.q. di Legale Rappresentante pro-tempore _____ Codice Fiscale: _____ domiciliato/a per la carica presso la sede della Struttura e munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della stessa, il/la quale consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 45, 46, 47 e 76 T.U. 445/2000, dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni

- ovvero -

- si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto alla seguente procedura di _____;
- c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza, di tutela dell'igiene e della salute, adeguatezza e perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e di sicurezza sul lavoro, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore.

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell'ambito della Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole aree di acquisto di servizi sanitari in convenzione da strutture termali private e accreditate;
- che l'aggregato di spesa relativo alle prestazioni di assistenza termale assegnato all'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ per l'anno.....con Decreto dell'Assessore della Salute n..... del _____ è pari ad euro _____, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed onnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. _____ del _____ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget per l'anno.....;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella relativa al periodo dall'1.1.20..... alla data di sottoscrizione del presente contratto

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8 *quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n _____ del _____ con il quale è stato determinato il tetto di spesa regionale per provincia per il biennio 2019/2020 per l'assistenza Termale da privato, quale tetto di spesa invalicabile;

Convengo e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. ____ del ____ dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere e di adempiere agli obblighi in ogni sua parte.

COPIA
NON

2. Le prestazioni sono erogate in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Sicilia e in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale che esercitando libera scelta decidono di accedervi per il tramite della Struttura.

Art. 2

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. L'ammontare del budget massimo attribuibile alla Struttura Termale _____ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano ed ai fuori regione, è determinato per l'anno..... in euro _____, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2. Il Budget determinato al precedente punto 1 è da intendersi al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private ed onnicomprensivo delle eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed extra-regione;

Art.3

Condizioni di erogabilità delle prestazioni (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto di:
 - del D.M. 22 marzo 2001 e ss.mm.ii recante "*Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.24 ottobre 2000 n.323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Regionale*";
 - del DPCM 29 novembre 2001 (LEA) e ss.mm.ii. e DPCM 12 gennaio 2017 (LEA);
 - della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, art.25 e ss.mm.ii;
 - dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento;
 - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 2;
 - della normativa antinfortunistica.
2. La struttura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Azienda:

.....

3. La remunerazione delle prestazioni alla Struttura Termale _____ avverrà sulla base del tariffario vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
4. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.

Art. 4

Modalità di fatturazione , controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento (Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. La Struttura Termale _____ si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio la fatturazione in formato elettronico ed il flusso "E", entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizioni vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli;

COPIA
NON

3. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata il corrispettivo previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti in attuazione del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, concernente modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.lgs del 9 aprile 2008 e n. 81 riguardo il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai fini della liquidazione.

4. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

Art. 5

Cessione di crediti

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto all'ASP territorialmente competente.

2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa da parte dell'ASP di pertinenza entro il termine di 20 giorni dalla notifica.

Art. 6

Impegni e accettazioni della Struttura

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. La Struttura Termale _____, in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la Sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
- c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
- d) erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991;
- e) ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- f) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);
- g) comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;¹
- h) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
- i) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE" (GDPR) n. 2016/679.

2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d), ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

¹ Nel caso di società.

**Art. 7****Incedibilità del contratto**

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 6, comma 2 dello stesso.

Art. 8**Durata**

Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 gennaio 20.....fino al 31 dicembre 20.....

Art. 9**Risoluzione del contratto**

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
 - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
 - la cessione del presente contratto di cui all'art. 7;
 - l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1, lett. B;
 - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 3;
 - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
 - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.

Art. 10**Controversie**

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura termale _____ con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del foro competente che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Art. 11**Clausola di salvaguardia**

(Clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura termale _____ accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa per il biennio 2019/2020, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 12
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili alle norme finanziarie, contabili e fiscali che regolano l'attività della P.A. e, per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Art. 13
Monitoraggio

L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dalla Struttura Termale e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 14
Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con l'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e a carico della Struttura _____.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della Struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Il legale rappresentante della Struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 che accetta espressamente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante della struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

(2019.49.3413)102

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER